

**ATTO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA**

*Sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Emilia Romagna ed il Comune di Bologna il 7 maggio 2008, ai sensi del Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani
di cui al
DM 16 ottobre 2006*

PREMESSO

- che con decreto-legge n. 16 del 21 febbraio 2005 recante “*Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica*”, convertito dalla legge n. 58 del 22 aprile 2005, è stato istituito un “fondo” per esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni delle polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;
- che ai fini dell'utilizzo del predetto “fondo” con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 16 ottobre 2006 è stato a sua volta istituito un “programma” di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani;
- che in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del predetto provvedimento, è stato sottoscritto in data 7 maggio 2008 un “Accordo di Programma” tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la salvaguardia ambientale, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna, con il quale sono stati individuati ed approvati n. 58 progetti da realizzare con il cofinanziamento ministeriale gravante a carico del “programma” di cui sopra – tutti elencati nell'Allegato 1 all'*Accordo di Programma* originario – per un importo complessivo pari a 15 milioni di Euro a fronte di interventi da realizzare per un valore complessivo di 33.637.526,96;

- che il predetto *Accordo di Programma* è stato approvato e reso esecutivo con D.D. n. DSA-DEC-2008-0000430 del 6 giugno 2008 (registrato presso l'Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Corte di Conti il 22 luglio 2008, al reg. n. 8, foglio 43);

CONSIDERATO

- che, allo stato, dei 58 interventi originariamente previsti, come risulta in particolare dalla Tabella 1 allegata al presente accordo:
 - 35 di essi sono stati regolarmente conclusi per una spesa complessiva posta a carico del “programma” di finanziamento pari a € 8.964.938,90; per 3 di questi interventi è stata presentata una rendicontazione inferiore a quella originariamente prevista, il che ha comportato una economia “riutilizzabile” di risorse poste a carico del “programma” pari a complessivi € 629.554,10;
 - 23 interventi non sono stati realizzati, comportando una ulteriore economia di spesa “riutilizzabile”, rispetto ai contributi originariamente previsti, pari a complessivi € 5.179.947,50;
- che, per quanto sopra, a fronte di un contributo complessivo regolamentato con l'*Accordo di Programma* del 7 maggio 2008 pari a € 15.000.000,00, risulta che la Regione Emilia-Romagna, allo stato, abbia realizzato e rendicontato interventi per un ammontare di contribuzione pari a complessivi € 8.964.938,90 mentre le economie di spesa a disposizione (cd. “riutilizzabili”) ammontano a complessivi € 5.809.502,01;
- che nei limiti della predetta economia di spesa devono intendersi, allo stato, gli impegni finanziari massimi, e per nessun motivo superabili, posti in capo al Ministero per l'attuazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'*Accordo di Programma* in argomento;

TENUTO CONTO

- che con D.D. n. DVA-DEC-2011-734 del 16 dicembre 2011 sono state disciplinate le modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca dei finanziamenti da erogare ai soggetti beneficiari dei contributi afferenti il “programma” in parola, e che, in particolare, il comma

6 dell'art. 5 prevede la possibilità, nel caso in cui documentate e motivate circostanze ostacolino o impediscano l'esecuzione, anche parziale, di uno o più interventi, che il soggetto beneficiario ne proponga al Ministero la sostituzione con nuovi interventi, fermo restando invariato l'entità del finanziamento;

PRESO ATTO

- che già con nota acquisita agli atti con prot. n. 2278/RIN del 17/03/2015 la Regione Emilia-Romagna aveva comunicato l'impossibilità per alcuni Comuni di procedere alla realizzazione di n. 25 interventi, allora non ancora avviati, richiedendo una sostituzione di essi con un unico intervento identificato con il codice RER 11-01, relativo all'acquisizione di materiale rotabile ferroviario per composizioni elettriche destinato allo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri;
- che con successiva corrispondenza intercorsa tra le Parti si è andato delineando il quadro degli interventi conclusi, quelli conclusi con un impegno di risorse minori e quelli non attivati;
- che all'esito delle valutazioni svolte dal Ministero sulla rendicontazione tecnico-economica inerente i progetti realizzati, con nota n. 14674 del 16 novembre 2015 è stato sottoposto all'esame della Regione un prospetto riepilogativo circa lo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il pertinente quadro economico, al fine di concordare con le rispettive risultanze;
- che la Regione Emilia-Romagna con la nota prot.n. 155604 del 7 marzo 2016 ha confermato il quadro economico ad essa sottoposto, ribadendo l'intenzione di utilizzare la quota residua del contributo originario pari a oltre 5,8 milioni di Euro per cofinanziare l'intervento RER 11-01, "acquisizione di materiale rotabile ferroviario per composizioni elettriche destinato allo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri", consistente nell'acquisto di 12 nuovi elettrotreni ETR 350 Flirt-Stadler per una spesa complessiva di € 77.933.834,29, il cui completamento, allora imminente, era previsto per la fine del mese di giugno 2016;

CONSIDERATO

- che il "nuovo" intervento proposto in sostituzione di quelli non realizzati, o solo parzialmente realizzati, ricade in uno dei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti

(trasporti) e che, sulla base dell'istruttoria svolta, la documentazione allegata all'istanza di riutilizzo delle economie e di sostituzione con il "nuovo" intervento risulta conforme alle condizioni prescritte per la concessione dei finanziamenti ai sensi dell'allegato II del citato D.M. del 16 ottobre 2006;

- che in relazione a quanto premesso ed evidenziato il "nuovo" progetto proposto appare finanziabile in sostituzione degli interventi non realizzati e nei limiti del contributo risultante dalla somma delle economie "riutilizzabili";
- che con nota prot. n. 8989/RIN del 9 giugno 2016 il Ministero ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna l'accettazione dell'istanza di variante per la realizzazione del "nuovo" progetto, rinviando la formalizzazione della variazione alla stipula di un apposito Atto aggiuntivo all'Accordo di programma originario;
- che il Comune di Bologna non partecipa alla sottoscrizione del predetto Atto aggiuntivo per motivi di correttezza amministrativa, in quanto la sua presenza alla fase di sottoscrizione dell'Accordo originario ha già fatto maturare i benefici economici previsti dall'art. 4, comma 5 del D.M. 16 ottobre 2016, dei quali la partecipazione stessa era la condizione premiante;

ACCERTATO

- che gli adempimenti previsti dall'art. 2 dell'Accordo di programma del 7 maggio 2008 sono stati regolarmente e compiutamente attuati dalla regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna, come risulta dal pertinente verbale sottoscritto tra le parti il 5 dicembre 2016;
- che la copertura della spesa necessaria per dare attuazione all'*Accordo di Programma originario* e al presente *Atto Aggiuntivo* è assicurata con le risorse a suo tempo impegnate, attualmente cadute in perenzione amministrativa, di cui agli impegni contraddistinti ai numeri di giustificativo ..., ... e ...;

TUTTO CIO' PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO

SI CONVIENE

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni all'*Accordo di Programma*)

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, le economie di spesa (cd. “riutilizzabili”) accertate per complessivi € 5.809.502,01, sono interamente destinate per cofinanziare il “nuovo” intervento denominato RER 11-01 “acquisizione di materiale rotabile ferroviario per composizioni elettriche destinato allo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario passeggeri”.
2. Conseguentemente, l’Allegato 1 all’*Accordo di Programma* stipulato in data 7 maggio 2008, indicato nelle premesse, è integralmente sostituito con l’Allegato 1 facente parte integrante del presente *Atto Aggiuntivo*.
3. Rimangono ferme tutte le altre condizioni definite nel predetto *Accordo di Programma*, il cui termine di durata è prorogato sino al completo adempimento da parte dei soggetti sottoscrittori degli impegni rispettivamente assunti.

Il presente atto acquista efficacia tra le parti una volta conseguito il “visto” dei competenti Organi di controllo.

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare - Direzione Generale per i Rifiuti e
l’Inquinamento

Il Direttore Generale
Dott. Mariano Grillo

Regione Emilia Romagna
Direzione Generale cura del Territorio e
dell’Ambiente

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Ferrecchi